

## INTRODUZIONE

Il vescovo mons. Antonio Bello moriva il 20 aprile 1993 in concetto di santità. In modo ufficiale la chiesa diocesana ben si prodigava in convegni e manifestazioni varie per approfondire una figura dalla storia episcopale veramente unica, dono dello Spirito, vanto per chi ha avuto la gioia di fare un tratto di strada insieme. Nella chiesa locale non si riteneva però di particolare rilevanza nè opportuno evidenziare pagine di storia episcopale che avevano visto don Tonino in prima persona prendere a cuore le povertà strutturali pastorali di Ruvo di Puglia. Eppure per giungere a soluzione era stato prodotto tantissimo carteggio tra autorità civili e religiose, scritti epistolari e decreti di don Tonino, persino due pronunciamenti dispositivi della Santa Sede dopo l'invio di commissari ad actum. Dopo l'editto di mons. Luigi Martella, 20 aprile 2008, per introdurre la causa di beatificazione e canonizzazione fui incoraggiato a scrivere qualcosa minima, un opuscolo, il 4 settembre 2008 in occasione del mio venticinquesimo anno di parroco: "Un sogno che si fa carne". Intendevo far emergere una santità di don Tonino meno scontata ma ugualmente di forte impatto perché testimoniata mentre si fa fatica con gli altri a dipanare un problema. Mi sembrava un dovere di coscienza dettato proprio da quanto espresso nell'editto: "Considerata la grave responsabilità che tale decisione comporta ...". Fui incluso il 25 settembre 2012 tra i convocati a deporre come testimone. Avendo riscontrato nel passato che le stesse persone preposte ritenevano di scarso interesse quanto per me ritenuto importante, rinunciai a farmi interrogare; ho preferito non lasciare nel segreto e all'interpretazione soggettiva di altri quanto avrei potuto affidare alla mia penna redigendo per esteso quanto fa parte della storia mia personale e di don Tonino in quel tempo meraviglioso della chiesa locale che cercava soluzioni autentiche senza rinunciare a diritto e profezia.

La presente pubblicazione è dettata dal dovere di salvare dall'oblio il Decreto della Sacra Congregazione del Clero a firma del Cardinale Antonio Innocenti e del Commissario Straordinario "ad actum" il cardinale Attilio Nicora, allora ancora solo vescovo, più volte a Ruvo per dare una risposta giuridica sulla titolarità dei beni stabili e non, gestiti dal Capitolo Cattedrale.

Fu acclarato che il patrimonio, erroneamente detto capitolare, apparteneva al Beneficio Parrocchiale Santa Maria Assunta, "non congruato" non a sostentamento clero ma per le povertà pastorali della gente di Ruvo: al tempo delle leggi eversive c'era una sola parrocchia in città. Sono entusiasta per aver fatto ripristinare, *in mezzo a tanti malintesi*, la dote pastorale di tutte le parrocchie povere di Ruvo.

*Quanto nel testo viene riportato non è più opinione mia personale, nè discutibile ancora. Il Disposto oltre ad essere stato emesso dal Dicastero il 27 febbraio 1988, è stato reso anche in parte esecutivo.*

Strane epicheie e stile aberrante di cortigianeria ecclesiale, non esclusa la soggezione clericale alla gerarchia che nulla ha a che vedere con l'obbedienza evangelica, non hanno reso agevole il cammino della verità né ha fatto giungere ancora il tutto nella disponibilità delle parrocchie.

C'è da augurarsi una chiesa "nuptica" come diceva don Tonino nella lettera al clero di Ruvo il 10 agosto 1986. Per alcuni però la si ottiene con scelte profetiche andando oltre il diritto canonico e per altri invece si giunge a una chiesa "libera, sobria, vigilante, non ebra di potere" proprio attenendosi al codice, contro ogni dispotismo paterno e anarchia ecclesiale e senza alcuna riverenza di comodo e persino interessata.

La ricerca è stata fatta non per mera curiosità storico giuridica ma dettata dalla responsabilità di prendere subito e sempre più visione dell'ufficio di parroco che il vescovo don Tonino mi aveva affidato il 4 settembre 1983. La realtà Cattedrale e Capitolare era stata un tutt'uno nei secoli e l'archivio dei "nati" e quello Capitolare erano presso la parrocchia, disponibili per le esigenze pastorali e per le richieste degli studiosi.

Ai fini dello studio che segue, qualche documento in particolare, attirava la mia attenzione. Il Capitolo gestiva sotto il nome di "Congrua parrocchiale", una massa di beni immobili di cui mai si

era parlato, in questi termini, nelle riunioni capitolari da parte del procuratore dello stesso ente, don Pasquale De Venuto, tra l'altro anche "parroco attuale" fino al 1983.

Anche l'anziano geometra del Capitolo Francesco Stragapede mi assicurava che gli atti notarili stipulati sotto il procuratore capitolare don Michele Raffaelli, precedente a don Pasquale De Venuto, erano tutti rogiti a firma della parrocchia Cattedrale S. Maria Assunta e non del Capitolo.

Era necessario approfondire perché poteva scaturire una soluzione pastorale fino allora ritenuta improponibile, fantasiosa contro il sentire comune; infatti i beni mobili ed immobili gestiti dal Collegio dei Canonici erano considerati vulgo "case e terre del Capitolo", non delle parrocchie. Il ricupero degli atti di provenienza poteva operare un cambio radicale di titolarità: solo "*uno squarcio dirompente travolge i silenzi*".

Il vescovo don Tonino era nell'impossibilità di farsi carico delle tante necessità propter curam animarum della città di Ruvo.

Già da vice parroco avevo fatto notare la mancanza del minimo di strutture per la parrocchia Cattedrale: questa comunità poteva contare solo su due stanze al n. 13 di via Mons. Luigi Bruno ma non poteva accedere al palazzo vescovile anche se intimamente connesso con la Cattedrale. Era adibito a Curia vescovile e Capitolo cattedrale. L'abitazione del vescovo - che comunque risiedeva a Molfetta - consisteva nella stanza da letto, sala da pranzo, ambiente studio, salone per ricevimento e cappella privata. Al piano terra accedevano "Fuci", "Acli", "Laureati Cattolici". Nonostante il Vescovo avesse fatto spazio per la catechesi alla mia richiesta, risultava impossibile la "coesistenza" di diversificate esigenze, a dire dello stesso don Tonino.

Altre parrocchie avevano problematiche non da meno: la chiesa della parrocchia Maria SS.ma Immacolata era un prefabbricato in ferro, la chiesa della parrocchia Santa Lucia era troppo piccola e nasceva anche l'esigenza di una chiesa parrocchiale nella zona del santuario Madonna delle Grazie. Se quanto avevo intravisto nei primi approfondimenti fosse risultato vero, don Tonino avrebbe risolto per la pastorale di Ruvo ciò che non era stato fatto per il passato: avrebbe potuto dotare le varie comunità ecclesiali della città non solo del minimo necessario ma di quanto loro dovuto perché a loro destinato da secoli per le esigenze di annuncio e testimonianza nel tempo.

Intendevo offrire soprattutto al Capitolo un'esauritiva piattaforma documentale di riflessione per una presa d'atto sulla titolarità dei beni e sulla destinazione di essi. Non si trattava di esautorare il Capitolo ma di chiarire che il Collegio dei canonici aveva gestito tutto perché parroco e finché parroco: non perché titolare-proprietario.

Nel redigere questo testo si imponeva un'approfondita analisi della posizione della Chiesa cattolica nell'Italia del XIX secolo, in relazione al patrimonio ecclesiastico per meglio inquadrare e circostanziare la ricerca sulla Chiesa di Ruvo.

L'obiettivo era quello di fornire una riflessione complessiva, di natura storica, politica e giuridica, sulle vicende e sulla condizione degli enti canonici durante il periodo risorgimentale e poi unitario, e sulla progressiva ingerenza dello Stato nella disciplina dei medesimi: intromissione che ha alterato equilibri secolari e provocato un graduale ridisegnarsi della struttura ecclesiastica.

Si è illustrata la profonda trasformazione della disciplina degli enti e del patrimonio ecclesiastico voluta dallo Stato, piemontese dapprima, italiano poi, senza e per lo più contro la volontà della Chiesa.

Per uno studio ricco di fonti, si è raccolto altro materiale presso l'archivio di Stato di Roma, Napoli, Bari, e presso il catasto di quest'ultima città.

Si sono evidenziati i complessi normativi succedutisi nel tempo e i mutamenti che gli stessi hanno contribuito a delineare.

In particolare, si è approfondito il susseguirsi delle vicende che hanno interessato l'ente Capitolo di Ruvo e che hanno disciplinato gli aspetti essenziali della sua condizione giuridica. Si è cercato di ricostruire il rapporto fra la normativa canonica e quella civile e il prevalere dell'una sull'altra.

Nel primo capitolo si è inteso offrire una visione generale della capacità giuridica della Chiesa di possedere beni temporali soffermandosi sull'origine del patrimonio ecclesiastico, il principio di inalienabilità del medesimo e il diritto di amministrarlo.

Col secondo capitolo si è esaminato il conflitto sorto tra Chiesa e Stato nel Regno di Sardegna proprio in relazione alla proprietà ecclesiastica, nonché la battaglia condotta contro gli ordini religiosi con successivo incameramento e conversione dei beni della Chiesa.

Il successivo capitolo è stato dedicato all'approfondimento delle dinamiche dell'incameramento e della liquidazione dell'asse ecclesiastico, sulla base delle leggi eversive 1866-1867, ponendo il giusto rilievo sulla conseguente reazione della Chiesa.

Nel quarto capitolo si è approfondito l'effetto delle leggi eversive in ambito locale con la demanializzazione di tutti i beni pertinenti al Capitolo Cattedrale di Ruvo di Puglia e la contestazione giuridica posta in essere dall'ente stesso. Attraverso i dati emersi e i materiali raccolti e presentati, si è messo in luce, da una parte, l'atteggiamento dello Stato che decide, sentenzia e pretende di convincere e motivare, e dall'altra l'atteggiamento della Chiesa, e del Capitolo di Ruvo in particolare, che senza demordere, «*bona immobilia sibi vindicavit*»<sup>1</sup> come parroco collegiale e non proprietario.

Si è seguito l'iter nella storia dell'*unico beneficio parrocchiale* riconosciuto e ricostituito per sentenza di tribunale 11 dicembre 1869 e riemerso nella veste giuridica con rettifiche ministeriali e catastali.

Il quinto capitolo riporta il mutato e successivo comportamento del Collegio dei canonici, negli anni sessanta del 1900: non più semplice legale rappresentante della "Congrua parrocchiale" ma proprietario degli stessi beni in oggetto. Tentativo fallito con la ricerca di don Summo ratificata dalla S. Sede. Durante l'episcopato di mons. Antonio Bello, esperite tutte le possibilità di mediazione per attribuire la titolarità dei beni al Beneficio parrocchiale e alle sole parrocchie, in atteggiamento di forte dialettica, si giunge al Ricorso alla S. Congregazione del Clero.

Il sesto capitolo presenta i due disposti del Dicastero, 23 marzo 1987 e 27 febbraio 1988, con le fasi preparatorie agli stessi: nessun dubbio sulla titolarità dei beni solo propter curam animarum, sulla veste giuridica del Beneficio parrocchiale come ente, e sulla nomina a primo parroco individuo di don Summo sin dal 1 settembre 1983.

Il settimo capitolo riporta la condivisione del decreto ultimo accanto a precisazioni, smentite e superamento dei "malintesi" registrati nelle lettere del vescovo don Tonino.

Nell'ottavo e ultimo capitolo si espone l'oggi dell'ex Beneficio parrocchiale: *utopia possibile* di un ritrasferimento totale alle parrocchie.

Si porta a conoscenza anche l'oggi patrimoniale del Capitolo e la gestione prima della nomina canonica ex iure di don Summo, 7 giugno 2014, ad amministratore e legale rappresentante da parte del vescovo mons. Luigi Martella.

Nel testo si è ritenuta necessaria qualche insistenza ripetitiva per memorizzare in ogni momento il quadro d'insieme di quanto già evidenziato, documentato, soprattutto in crescendo deciso e decretato.

L'appendice offre in ordine cronologico e in copia i documenti originali rinvenuti nell'Archivio di Stato di Bari, di Napoli, nel Catasto di Bari, nell'Archivio Cattedrale Capitolare e Parrocchiale di Ruvo di Puglia. Alcuni passi di documenti specifici sono stati trascritti nella forma originaria per non togliere e non alterare la squisitezza del linguaggio.

Si pubblica altresì tutto il carteggio intercorso tra enti e persone per *far conoscere pagine di storia feriali e solenni che attraversano il tessuto della chiesa peccatrice ma anche santa se sempre si rinnova*.

sac. don Salvatore Summo

---

<sup>1</sup> Cfr. doc. n. 97 in Appendice: *Notandum* delle Costituzioni capitolari 1927.